

STATUTO

Articolo 1 - La Società dei 2. in Napoli è un'Associazione che ha per scopo il progresso e la diffusione delle Scienze Naturali e ne incoraggia lo studio.

A tal fine l'Associazione si propone di ampliare la conoscenza e lo studio delle Scienze Naturali attraverso contatti fra persone ed enti di qualsiasi tipo, di allargare gli orizzonti didattici degli operatori del settore, di proporsi come luogo di incontro, punto di riferimento e di scambio culturale nel nome dell'interesse per le Scienze Naturali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, e gli eventuali utili non potranno essere ripartiti fra gli Associati, neanche indirettamente, ma dovranno essere reimpiegati per le finalità istituzionali dell'Associazione.

L' Associazione ha sede in Napoli (NA) - l'indirizzo è Via Mezzocannone, 8, CAP 80134.

L'emblema della Società dei Naturalisti è rappresentato dalla figura di una medaglia con l'incisione del fiume "Sebeto" cui fa sfondo il panorama del Golfo di Napoli col classico pino e col Vesuvio fumante. In basso, in una cornice rettangolare è il motto "Investigando invenies". Una dicitura marginale reca la scritta "Società dei Naturalisti in Napoli, 1881".

Articolo 2 - Per conseguire i suoi scopi l'Associazione

- promuove lo studio in campo naturalistico mediante pubblicazioni, conferenze, riunioni periodiche, escursioni, convegni, manifestazioni aperte al pubblico, incontri, seminari, giornate di studio.

- conferisce premi di incoraggiamento a studiosi e a studenti.

Articolo 3 - L'Associazione è costituita da Soci ordinari, da Soci corrispondenti, da Soci benemeriti e da Soci aderenti, in numero illimitato.

Articolo 4 - Possono essere nominati Soci ordinari, secondo le modalità previste dagli Artt. 5 e 17, tutti i cultori delle scienze naturali, e tutti quelli che (persone fisiche, enti pubblici e privati, società) abbiano un interesse per la cultura naturalistica, nonché le Istituzioni con interessi naturalistici.

Possono essere nominati Soci benemeriti, secondo le modalità previste dagli Artt. 5 e 17, quei cultori delle scienze naturali che abbiano contribuito con donazioni e sussidi alla vita economica dell'Associazione, o ne abbiano favorito le attività culturali o che si sono particolarmente distinti nel campo dello studio naturalistico a livello nazionale o internazionale.

Possono essere nominati Soci corrispondenti, secondo le modalità previste dall' Art. 5, quei cultori delle scienze naturali che, risiedendo fuori dal territorio regiona-

le, possono rappresentare la Società nell'ambito delle comunità scientifiche cui afferiscono.

Possono essere nominati Soci aderenti, secondo le modalità previste dall' Art. 5, studenti di Atenei nazionali.

I Soci ordinari che ininterrottamente appartengono al Socializio da 30 anni, passano nella categoria dei Soci benemeriti. Ad essi non è richiesto alcun contributo.

Articolo 5 - Le nomine dei nuovi Soci ordinari e benemeriti sono fatte dall'Assemblea generale, secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Statuto, in base a proposte presentate da almeno due Soci al Consiglio Direttivo e da questo preventivamente esaminate ed accettate.

Le nomine dei Soci aderenti e dei Soci corrispondenti sono fatte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di ricevere le pubblicazioni sociali.

Articolo 7 - L' Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ed un massimo di tredici membri giusta determinazione da prendersi in sede di rinnovo o sostituzione delle cariche sociali.

In ogni caso il Consiglio ha un Presidente, un Vice presidente, un Segretario. Il Tesoriere è nominato tra i

membri del Direttivo come previsto dall'Articolo 12 del presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio, e possono essere rieletti.

Articolo 8 - Il Presidente rappresenta legalmente la Società, ne presiede i lavori, convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo, delle Assemblee generali, delle adunanze ordinarie e delle riunioni straordinarie e ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni e i pagamenti; firma gli atti ufficiali.

In caso di assenza o di impedimento è supplito dal Vice presidente.

Articolo 9 - Il Vice presidente ha tutte le prerogative e i doveri del Presidente se questi è assente o nella impossibilità di esercitare la sua carica.

Articolo 10 - Il Segretario redige i verbali delle tornate sociali e delle sedute del Consiglio Direttivo, contro-firma i medesimi, tiene la corrispondenza e cura il servizio di segreteria.

Articolo 11 - L'eventuale Vice-segretario, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, fa le veci del Segretario se questi è assente o impossibilitato ad intervenire, lo aiuta nelle sue mansioni per la maggiore regolarità nello svolgimento dell'attività della segreteria.

Articolo 12 - Il Tesoriere controlla che la riscossione

delle quote sociali, effettuabile mediante bonifico bancario, avvenga correttamente, controlla i versamenti di ogni introito di denaro sui conti, bancari e/o postali, e alla custodia dei libretti di assegni e delle carte elettroniche dei conti intestati all'Associazione, tiene i registri di entrata e di uscita e tutti i libri prescritti dalle norme vigenti, redige i bilanci consuntivi e preventivi da presentare al Consiglio Direttivo, si occupa di aggiornare l'elenco degli Associati.

Articolo 13 - Al Presidente ed al Tesoriere è demandata la gestione dei conti correnti intestati alla Società.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo può delegare determinate attività e mansioni a singoli Associati.

In particolare,

per la gestione del patrimonio librario, per la sua conservazione e valorizzazione e per garantirne la fruibilità anche a soggetti esterni nelle forme e nei modi definiti dal medesimo Consiglio Direttivo, può nominare una "Commissione Biblioteca" e definire, nell'ambito di essa, un "Bibliotecario" che assolva le funzioni di riferimento per l'Associazione e per soggetti terzi,

per la gestione delle pubblicazioni, del sito web e di qualsiasi edizione prodotta a nome della Società può nominare un "Comitato editoriale" che cura, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, la stampa,

l'edizione e la diffusione di quanto prodotto.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo sovrintende alla vita e all'amministrazione della Società e ne cura le pubblicazioni e le manifestazioni.

Esamina annualmente i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere. avvalendosi eventualmente di Revisori dei conti, nominati secondo le modalità previste dall'Art. 18, che provvederanno al controllo amministrativo e contabile redigendo una relazione illustrativa.

I bilanci, accompagnati dall'eventuale relazione dei Revisori saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 16 - L'Associazione tiene assemblee generali, adunanze ordinarie e riunioni straordinarie. Quelle a carattere deliberativo sono riservate ai Soci ordinari ed ai Soci benemeriti.

Le assemblee generali e le adunanze ordinarie sono tenute nell'epoca e con le norme che saranno stabilite da regolamento interno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Le assemblee generali sono convocate per ascoltare la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente; per discutere e votare i bilanci; per le elezioni del Consiglio Direttivo; per l'ammissione

di nuovi Associati; per l'acquisto o l'alienazione di beni e l'impiego delle somme ricavate; per deliberare le eventuali proposte di modificazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Le adunanze ordinarie sono di carattere amministrativo o scientifico ed a queste ultime possono essere ammesse persone estranee alla Società dietro invito del Presidente.

Le riunioni straordinarie sono tenute ad iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati per deliberare su quegli argomenti la cui approvazione è deferita al voto dei Soci.

L'Avviso di convocazione agli Associati è fatto dal Segretario e sarà o inviato con raccomandata A/R, e a mano controfirmata per ricevuta dall'Associato ricevente, o via mail all'indirizzo comunicato dall'Associato, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione dovrà essere riportato l'ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati che intendano comunicare memorie o note, devono avvisarne per iscritto il Segretario indicando il titolo per la relativa iscrizione all'ordine del giorno.

Articolo 17 - In prima convocazione le deliberazioni delle assemblee delle adunanze e delle riunioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà

più uno degli Associati aventi diritto.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, le deliberazioni dell'Assemblea generale, prese sempre a maggioranza di voti, sono valide quando partecipano, in proprio o per delega, almeno un terzo degli Associati aventi diritto.

Per quanto riguarda le altre adunanze o riunioni le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti.

È consentito che gli Associati impossibilitati a presenziare all'assemblea abbiano facoltà di farsi rappresentare da altri Associati aventi diritto con delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe scritte per ogni Associato.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Nelle assemblee in cui trattasi di eleggere il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali dovrà adottarsi lo scrutinio segreto.

Nelle elezioni per le cariche di Presidente, Vice-presidente e Segretario, in caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede ad un secondo turno di votazioni di ballottaggio. Qualora anche dopo tale scrutinio persista la condizione di parità sarà eletto il socio che in ordine all'anzianità nella Società risulta più anziano. In caso di ulteriore parità prevale il Socio più

anziano per età.

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo, viene definita una graduatoria in base ai voti ottenuti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, prevale il Socio che in ordine all'anzianità nella Società risulta più anziano. In caso di ulteriore parità prevale il Socio più anziano per età.

In ottemperanza alla legge, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Restano ferme le eventuali diverse ed ulteriori maggioranze stabilite dal presente Statuto per particolari materie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 18 - L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ciascun anno finanziario l'Assemblea può nominare tre Revisori dei conti, dei quali due effettivi ed uno supplente. I Revisori dei conti riferiscono per iscritto all'Assemblea sull'andamento dell'amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti nominati, per un triennio, dall'Assemblea generale.

I revisori effettivi vigilano anche singolarmente sulla

gestione amministrativa e sull'osservanza dello statuto, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea; assistono anche alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da tutte le somme e valori depositati nei conti e nelle posizioni bancarie e/o postali dell'ente;
- b) dai libri, dalle cose mobili o immobili inventariate di proprietà dell'ente inclusi donazioni, lasciti, obbligazioni e sussidi di enti o di privati espressamente diretti all'arricchimento di tale patrimonio.

Articolo 20 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai proventi del patrimonio;
- b) dal contributo annuo dei Soci;
- c) dai contributi, sussidi, somme, valori, beni e sovvenzioni dello Stato e di altri Enti pubblici, e provenienti da privati in genere o da qualsivoglia altra fonte od ente;
- d) dai proventi delle proprie pubblicazioni;
- e) da eredità e legati;
- f) da contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali in genere;
- g) da entrate e proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'ambito della promozione, sviluppo e rag-

giungimento delle finalità dell'Associazione, e con carattere comunque ausiliario e sussidiario;

h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, e da tutte le altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Articolo 21 - Si decade dalla qualifica di Socio per dimissioni o per espulsione.

Le persone che si ritiene non possano più essere Soci dell'Associazione possono essere espulse mediante voto a scrutinio segreto dell'Assemblea. A tale voto sono legittimati a partecipare anche i Soci "sub iudice".

Il Consiglio Direttivo, laddove si ravvisi l'urgenza di un provvedimento cautelare, può sospendere un Socio con motivazione che deve essere trasmessa all'interessato in attesa della votazione dell'Assemblea di cui al comma precedente.

Ogni carica elettiva o di delega può essere revocata mediante l'applicazione del medesimo meccanismo con il quale è stata nominata.

Articolo 22 - Le proposte di riforma al presente Statuto dovranno essere richieste da almeno un quarto degli Associati, o dal Consiglio Direttivo. Esse, entreranno in vigore dopo essere state discusse ed approvate dall'Assemblea generale, presenti almeno i due terzi degli Associati iscritti. Lo Statuto riformato dovrà essere

registrato secondo gli obblighi di legge.

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo predisporrà per il proprio funzionamento e per il funzionamento della Società appositi regolamenti che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale.

I regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo entreranno in vigore immediatamente in attesa della ratifica dell'Assemblea dei Soci che deve avvenire entro e non oltre novanta giorni.

Trascorso tale termine, in mancanza della ratifica di cui al comma precedente, i regolamenti cesseranno la loro efficacia.

Articolo 24

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo o ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di utilità pubblica e sociale, nel rispetto delle norme di legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.